

Codice A1705A

D.D. 7 maggio 2018, n. 516

Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", operazioni 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Viste, inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 che approva la modifica del PSR della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione;

la decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017) 7435 del 31 ottobre 2017;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018) 1288 del 26.02.2018;

considerato in modo particolare il paragrafo 1 dell'articolo 14 del reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che disciplina la conversione degli impegni verso altri impegni dello sviluppo rurale, laddove siano soddisfatte determinate condizioni;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte contiene:

- la Misura 11 "Agricoltura biologica" che a sua volta prevede due sottomisure :
 - 11.1, con un'unica operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" avente durata quinquennale e
 - 11.2, con un'unica operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica", avente durata quinquennale,
- la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 ed in particolare l'operazione 10.1.1 "Produzione integrata";

Viste inoltre:

- per la campagna 2015:

la DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i. che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e per l'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 con la clausola

di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazione analoga "produzione integrata" o alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020;

la determinazione dirigenziale (DD) n. 326 del 4/6/2015 che ha dettato le Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i.;

la DD n. 719 del 5/11/2015 che ha individuato distintamente le domande ammissibili al finanziamento dell'azione 214.1 e dell'azione 214.2 collocate nelle specifiche graduatorie;

- per la campagna 2016:

la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la DD. n. 249 del 21/04/2016 che per la campagna 2016 hanno stabilito e dettato le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative all'operazione 11.1.1;

la determinazione dirigenziale n. 1045 del 9.11.2016 mediante la quale è stata approvata la graduatoria 2016 dell'operazione 11.1.1 della Misura 11;

la determinazione dirigenziale n.285 del 28.04.2016 recante Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 e per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.);

- per la campagna 2017:

la determinazione dirigenziale n. 315 del 10.04.2017 recante Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020;

tenuto conto, inoltre, della Determinazione dirigenziale n. 495 del 24.04.2018 recante Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020, ed in particolare dell'allegato, paragrafo 2.10.2 *Conversione degli impegni* che autorizza il compimento della conversione dall'operazione 10.1.1 Produzione integrata alle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 della Misura 11.

Visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i. ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e vista la l.r 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto della DGR n. 94-3832 del 4.08.2016 (BU 36 dell'08.09.2016) avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'Arpea delega una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento ai Settori regionali (Strutture temporanee di cui alla DGR n. 22-4193 del 14.11.2016 "Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 di Strutture Temporanee, articolazioni della Direzione agricoltura");

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea 56 in data 5.04.2018 e ss.mm.ii. che detta all'Allegato 2 le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2018 (in particolare modalità, scadenze e controlli), tra l'altro della Misura 11, del PSR 2014-2020;

ritenuto opportuno, per quanto detto circa le competenze, di richiamare e aggiornare, ove necessario, le disposizioni di natura tecnica da fornire ai titolari delle domande di pagamento del 2018 della Misura 11;

valutata l'opportunità di autorizzare il cambiamento e fornire sostegno alle aziende aventi impegni in corso:

- ai sensi della Misura 10, operazione 10.1.1 Produzione integrata che intendano adottare metodi di produzione più ecosostenibili passando all'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" o all'operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" esercitando la conversione degli impegni preesistenti (in taluni casi esercitati su parte della superficie anche come produzione biologica) ai sensi del par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014, prevista dal PSR 2014-2020;

stabilito di approvare le disposizioni di cui all'oggetto riguardanti aspetti non regolamentati dall'Arpea, in particolare gli aspetti tecnici per l'attuazione nella campagna 2018 degli impegni in corso di cui alla Misura 11 (che costituiranno l'Allegato parte integrante della presente) del PSR 2014-2020, di competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione agricoltura, Settore competente.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in riferimento alle domande di pagamento per la campagna 2018, che sono tenuti a presentare:

- i titolari delle domande di sostegno (e di pagamento) ai sensi dell’azione 214.2 presentate nel 2015 (alle condizioni della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.) e risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata dalla DD n. 719 del 5/11/2015,
- i titolari delle domande di sostegno (e di pagamento) presentate nel 2016 ai sensi della Misura 11 operazione 11.1.1 (alle condizioni della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e della DD.D. n. 249 del 21/04/2016 e loro s.m.i.) e risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria n. 1045 del 9.11.2016;
- i titolari di domande di sostegno (e/o di pagamento) ai sensi della Misura 10 operazione 10.1.1 “Produzione integrata” che abbiano esercitato nel 2016 o nel 2017 la conversione verso gli impegni della Misura 11;

1) di autorizzare la conversione dagli impegni della Misura 10, operazione 10.1.1 Produzione integrata che intendano adottare metodi di produzione più ecosostenibili passando all’operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” oppure all’operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica”, esercitando la conversione degli impegni preesistenti ai sensi del par. 1 dell’art. 14 del reg. (UE) 807/2014, prevista dal PSR 2014-2020;

2) di approvare l’Allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente le disposizioni applicative per le domande di pagamento della Misura 11 “Agricoltura biologica”:

- sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” e
- sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni di produzione biologica”, articolate nel modo seguente:

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PARTE IV -CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

PARTE V - INFORMAZIONI E CONTATTI

3) di richiamare, per quanto non previsto, la Determinazione del Direttore di Arpea n. 56 in data 5 aprile 2018 ed in particolare l’Allegato 2 e ss.mm.ii.;

4) di stabilire che le disposizioni di cui all’Allegato alla presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione Agricoltura, Settore competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
dott. Mario Ventrella

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, approvato con Decisione C(2018) 1288 del 26.02.2018

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

OPERAZIONE 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

OPERAZIONE 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA 2018

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	3
DEFINIZIONI	3
FINALITÀ DELLA MISURA	4
RISORSE	4
Ambito di applicazione	5
BENEFICIARI	5
tipologie di modifica degli impegni	6
CONVERSIONE (TRASFORMAZIONE) DEGLI IMPEGNI.....	6
OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA.....	6
Localizzazione degli interventi	8
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI.....	8
Cumulabilità e compatibilità con la misura 10 e le altre misure	8
Descrizione del tipo di intervento.....	10
Condizioni di ammissibilità/esclusione	10
Impegni.....	11
Elementi di riferimento (Baseline)	13
Impegni aggiuntivi/facoltativi	15
ESTENSIONE delle superfici sotto impegno	15
Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario con subentro)	16
SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO	16
RIDUZIONE Delle superfici OGGETTO DI impegno	16
Durata.....	17
Entità del premio annuale.....	17
Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi	19
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20
ALTRE INFORMAZIONI O PRECISAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20

Posta Elettronica Certificata (PEC).....	20
PARTE IV – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI	21
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	21
Presentazione domanda annuale di pagamento.....	21
Esiti dei controlli.....	22
PARTE V – PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI	24
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
Finalità del trattamento	24
Modalità del trattamento.....	25
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	25
Natura del conferimento dei dati personali trattati	25
Titolarità del trattamento	25
Responsabile del trattamento dei dati	25
Diritti dell'interessato	25
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	25
CONTATTI	29

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **Arpea:** Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente

1 Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

FINALITÀ DELLA MISURA

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) consiste nell'insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione viticola) aumenta la naturalità dell'ambiente anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell'uso di macronutrienti e fitofarmaci,
- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico.

La misura mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e partecipa, inoltre, al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione" in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

In Piemonte si intende garantire un effetto di continuazione dei benefici e risultati raggiunti dalla misura omonima nella programmazione 2007-2013 e oltre alla conversione ai metodi di agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007, viene sostenuto il mantenimento delle pratiche biologiche adottate per evitare il ritorno all'agricoltura convenzionale.

RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento, aventi impegni intrapresi dagli agricoltori in annualità precedenti, ne viene garantita la copertura finanziaria a carico del PSR 2014-2020.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano:

- alle domande di pagamento relative alla misura 11 del PSR 2014-2020 giunte nel 2018 al *quarto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2015 ai sensi del bando della misura 214 – azione 214.2 del PSR 2007-2013 (D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e loro s.m.i.), risultate ammissibili al finanziamento nella graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015 e proseguite nel 2016 mediante adeguamento alla Misura 11;
- alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.1.1 giunte nel 2018 al *terzo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29.3.2016 e della D.D. n. 249 del 21.4.2016 e loro s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con DD n. 1045 del 09.11.2016;
- alle domande di pagamento relative alla misura 11 derivanti da conversioni (adeguamento) degli impegni assunti in anni precedenti mediante domande di sostegno e pagamento presentate ai sensi dell'operazione 10.1.1 Produzione integrata.

BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e operanti nel regime di produzione biologica (reg. (CE) n.834/2007 e n.889/2008), rientranti nei seguenti casi.

- 1) Beneficiari che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della misura 11 in quanto:
 - titolari di domande di pagamento giunte nel 2018 al *quarto anno di impegno* o al *terzo anno di impegno*, in quest'ultimo caso sono aderenti esclusivamente alla 11.1.1.
Le imprese di cui sopra risultano essere i soggetti presentanti la domanda di sostegno originaria o i subentrati (totalmente o parzialmente) nella conduzione dei terreni aziendali in corso di impegno.
- 2) Imprenditori agricoli già operatori biologici che nell'anno 2018 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti per la Misura 11.
- 3) Beneficiari che intendano effettuare la conversione degli impegni dall'operazione 10.1.1 alla Misura 11 Agricoltura biologica del PSR 2014-2020, che possono consistere in:
 - a) titolari di domande di pagamento ai sensi dell' op.10.1.1 giunti nel 2018 al terzo o quarto anno di impegno;
 - b) imprenditori agricoli che nell'anno 2018 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti per l'azione 10.1.1.

Per i dettagli tecnici e le condizioni alla quale è consentita la conversione si rinvia al paragrafo CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE_

Nel caso di cui al par. 3) la conversione prevista nel 2018 è la seguente:

DOMANDA DI PAGAMENTO 2017	DOMANDA DI PAGAMENTO 2018 a seguito di CONVERSIONE
10.1.1 Tecniche di produzione integrata	11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica oppure 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

N.B. Il passaggio indicato nella tabella sovrastante potrà essere effettuato mediante la procedura informatica che, all'atto della presentazione delle domande di pagamento, consente di scegliere la tipologia di domanda "Conversione con adeguamento".

La domanda di conversione assumerà l'"annualità 1 di impegno" con impegni esercitati dall'11/11/2017 al 10/11/2022. Pertanto, il beneficiario dovrà eseguire gli impegni delle operazioni 11.1.1 oppure 11.2.1 per l'intera durata da esse prevista (5 anni).

TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI

CONVERSIONE (TRASFORMAZIONE) DEGLI IMPEGNI

Per conversione degli impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di un'operazione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati².

La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni 2018 viene autorizzata la conversione dall'operazione 10.1.1 Produzione integrata della Misura 10 alle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 della Misura 11 del PSR 2014-2020.

Tali soggetti devono essere in possesso delle condizioni di ammissibilità e requisiti (ved. apposito paragrafo) della Misura 11.

² le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

La conversione prevede la continuazione nell'ambito del nuovo impegno degli impegni aggiuntivi eventualmente già in corso di attuazione con il precedente impegno 10.1.1, qualora abbinabili alla misura 11.

OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

La Misura 11, sottomisura 11.1 operazione 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti con la prevalenza di SAU da meno di 3 anni nel regime biologico assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

E' in corso, su richiesta della Commissione dell'Unione europea una modifica delle condizioni di ammissibilità e del livello di premio delle superfici per l'operazione 11.1.1 che potrà comportare, una volta approvato il nuovo testo, l'abbassamento del premio di tutte le colture o parte di esse al livello "mantenimento".

La Misura 11, sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti con la prevalenza di SAU da più di 3 anni nel regime biologico assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

La produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

1. disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. al Titolo VI, Capo I;
2. recepimento nazionale per il 2018 con Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018 (GU n.80 del 6/4/2018, suppl. ord. n. 15);
3. attuazione regionale con provvedimenti assunti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale;

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

4. disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
5. disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM 1867 del 18.01.2018;
- declinati a livello regionale nella Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017;

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.³

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base illustrati nel paragrafo *Elementi di riferimento (Baseline)* sono condizioni per percepire interamente i premi.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti per la Misura 11 previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁴ e sono riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale su appezzamenti fissi. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ CON LA MISURA 10 E LE ALTRE MISURE

Il sostegno delle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁵. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure viene riportata nella tabella sottostante. Nelle colonne non vengono riportate le operazioni o misure non cumulabili.

Nei casi in cui la Misura 11, operazione 11.1.1 venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 o all'operazione 11.2.1 (considerate impegno base) ed agli impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. Produzione integrata della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013, citato in precedenza.

Impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., articolo 48.

⁴ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

⁵ articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

Nel 2018, a causa dell'indisponibilità di risorse dell'operazione 10.1.1, **non viene concessa** la possibilità di aderire ex novo agli impegni aggiuntivi facoltativi di cui alla Misura 10 Operazione 10.1.1 :

- alle aziende aventi domande in corso di impegno ai sensi della Misura 11 (entrambe le operazioni 11.1.1 o 11.2.1) ,
- alle aziende aventi domande in corso di impegno ai sensi della Misura 10 Operazione 10.1. 1 che esercitino la conversione verso gli impegni delle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 .

Pertanto, solo le aziende già aderenti anteriormente ai citati impegni aggiuntivi facoltativi, se abbinabili alla Misura 11, ne vedranno riconosciuto il sostegno.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI*		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13	
		IMPEGNI AGGIUNTIVI **					IMPEGNI AGGIUNTIVI					AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE		13.1.1	
		Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbato da sovescio autunno-vernino	Sommerione invernale della risaia	IMPEGNI DI BASE	Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommerione invernale della risaia	Erbato da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggiere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maidicole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottototico o rasoterra	11.1 – Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	IMPEGNO AGGIUNTIVO Zootecnia biologica	Indennità compensativa
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C				C	C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C				C	C	
11.1 e 11.2	Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnia biologica			C							C	C	C	C	C	C		C	

* Valevole solo per i beneficiari che abbiano già impegni in corso ai sensi dell'op. 10.1.5 assunti nel 2016. Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi al reg. (CE) 889/08, Allegato I.

** Valevoli solo per i beneficiari che li abbiano assunti anteriormente al 2018.

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1 con l'unica operazione esistente 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione (3 anni con il premio al livello *conversione* e 2 anni con il premio al livello *mantenimento*) al citato regime di produzione.

La sottomisura 11.2 con l'unica operazione esistente 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 3 anni di adesione al citato regime di produzione, onde evitare l'abbandono delle pratiche utilizzate ed il ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

La Misura 11 (con le operazioni 11.1.1 e 11.2.1) agisce sui seguenti elementi ambientali (focus area):

OPERAZIONE/I	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1 11.2.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 €*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni

Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere questa condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;

- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni.

Il requisito del punto 1) viene verificato mediante incrocio con i dati forniti ed aggiornati dell'Agea e/o dell'Arpa.

Il requisito del punto 2) deve essere stato soddisfatto nel 2016 mediante:

- a. la presentazione di una notifica di inizio attività sul sistema informativo Abio; Tale notifica, anche se oggetto di variazioni, deve risultare valida per il 2018;
- b. la presentazione di un documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012 rilasciato dall'OdC prescelto al beneficiario. Tale documento deve essere in corso in validità.

I beneficiari dell'operazione 10.1.1 che intendano avvalersi della conversione agli impegni della 11.1.1 dovranno rispettare la seguente condizione:

essere in possesso della notifica di inizio attività che deve risultare presentata di propria iniziativa: **entro il 31 dicembre 2017 per le aziende che aderiscono alla Misura 11 per le colture erbacee**⁶ o **entro il 15 maggio 2018 per le aziende che aderiscono alla Misura 11 soltanto per le colture arboree e/o la vite**

e tale notifica deve risultare entro tali date nel sw regionale ABIO almeno nello stato di "trasmessa" o "rilasciata" (da considerare come sinonimi).

Le aziende che non riescano a conformarsi alla condizione precedente devono presentare in modo ordinario la domanda di pagamento 2018 per l'operazione 10.1.1 Produzione integrata.

Il documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012, dovrà risultare dal sw ABIO, rilasciato al beneficiario dall'OdC prescelto.

Il requisito di cui al punto 3) verrà verificato mediante l'applicativo ABIO del sistema informativo regionale (SIAP).

Operazione 11.2.1 Mantenimento

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere tale condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3 anni.

I punti 1), 2) e 3) sono verificati analogamente ai medesimi punti di cui all'op. 11.1.1.

IMPEGNI

⁶ Incluse le officinali poliennali.

L'esecuzione delle pratiche dell'agricoltura biologica (regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) sia per l'operazione 11.1.1 che per la 11.2.1 deve avvenire **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata) con la possibilità di esclusione dei corpi aziendali separati.

Si considerano come corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

- > i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- > i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;
 - i fruttiferi e la vite.

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. Rotazione pluriennale delle colture
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.

Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno. Gli anni del periodo di impegno decorrono a partire dal 2015 (anno di adesione all'azione 214.2 del PSR 2007-2013) o dal 2016 con adesione alla 11.1.1 o dall'anno di adesione all'operazione 10.1.1 se derivanti da conversione degli impegni.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

In merito all'argomento consultare:

[www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/irroratrici.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/irroratrici.htm)

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.
9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)
10. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

Elementi di riferimento (Baseline)

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 24.01.2017 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti;

BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre;

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme;

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Testo Unico Ambientale (D. Lgs. N. 152/2006; D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150; Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

IMPEGNI AGGIUNTIVI/FACOLTATIVI

Nel 2018, in abbinamento agli impegni della Misura 11 **non possono essere assunti nuovi Impegni facoltativi** della Misura 10, operazione 10.1.1 Produzione integrata (per indisponibilità di risorse di quest'ultima).

E' consentito l'abbinamento ex novo delle superfici al sostegno relativo alle coltivazioni destinate all'alimentazione degli animali allevati con metodo biologico.

Per i beneficiari che avevano già adottato in anni precedenti i seguenti impegni aggiuntivi facoltativi

- Metodo della confusione sessuale
- Inerbimento controllato di fruttiferi e vite
- Manutenzione di nidi artificiali
- Sommersione invernale delle risaie

si rimanda alla descrizione specifica del par. 2.1.4.2 "Impegni aggiuntivi/facoltativi" dell'operazione 10.1.1 "Produzione integrata" di cui all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 495 del 24.04.2018, recante le disposizioni per le domande di pagamento della Misura 10.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI (CAMBIO BENEFICIARIO CON SUBENTRO)

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014.

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁷

SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per la presente misura, come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

Per gli impegni della presente Misura che sono a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa

⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

superficie fisica oggetto di impegno all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

DURATA

11.1.1 Conversione

La durata degli impegni è quinquennale⁸, con la possibilità di proroga.

11.2.1 Mantenimento

La durata degli impegni è quinquennale. In caso di adeguamento svolto nel 2016 dalla 214.2 alla Misura 11, avendo già svolto un anno di impegno nel 2015, dovranno essere mantenuti gli impegni nel 2018 e nell'anno successivo.

ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Impegni di base operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" PER I PRIMI 3 ANNI⁹:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno ¹⁰	450
Riso	600
Altri seminativi	375

⁸ A seguito modifica del PSR 2014-2020 (*Decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23.02.2017*)

⁹ E' in corso, su richiesta della Commissione dell'Unione europea una modifica delle condizioni di ammissibilità e del livello di premio delle superfici per l'operazione 11.1.1 che potrà comportare, una volta approvato il nuovo testo, l'abbassamento del premio di tutte le colture o parte di esse al livello "mantenimento".

¹⁰ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360
Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Impegni di base operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" PER 5 ANNI e

Impegni di base operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica": 4° e 5° ANNO:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno ¹¹	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60

¹¹

I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350
---	-----

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale), che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alle operazioni in oggetto.

Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi

Per impegni già adottati aderendo ad essi negli anni antecedenti il 2018 tramite l'operazione

10.1.1 Produzione integrata

<i>Impegni facoltativi</i>	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo	150
Pero, pesco, susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	
	55
d) Sommersione invernale delle risaie	
	190

Finanziariamente i premi aggiuntivi e facoltativi sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1.

I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II¹² del reg. (UE) 1305/2013.

Il sistema informativo proporrà all'atto della presentazione della domanda di pagamento anche gli impegni aggiuntivi facoltativi ove adottati in anni precedenti.

¹² Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I beneficiari ammessi al sostegno nel 2016 (o nel 2015 per la 214.2 adeguata alla 11 nell'anno successivo) devono presentare la domanda di pagamento per ognuno degli anni successivi al primo, entro i termini fissati dall'Arpea mediante le disposizioni approvate e rese note di anno in anno.

Per ricevere il premio 2018 è necessario presentare una domanda di pagamento entro i termini e con le modalità stabiliti dall'Arpea mediante la Determinazione del Direttore n. 56 del 5.04.2018 e ss.mm.ii. avente per oggetto: "PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2018 Reg. (UE) 1305/2013 Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento".

La citata DD di Arpea è reperibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/determinazioni/category/466-determinazioni-anno-2018>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, ai paragrafi indicati (in numero e titolo) della DD n. 56 del 2018 di Arpea e ss.mm.ii.:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

ALTRE INFORMAZIONI O PRECISAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese

(presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

PARTE IV – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute sono elencate dall'art. 4 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comportino richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

Presentazione domanda annuale di pagamento

In ogni anno successivo a quello di accesso al sostegno, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente

dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Esiti dei controlli

I controlli amministrativi e in loco possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Per le domande di pagamento di cui trattasi, occorre fare riferimento al Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i., riguardo agli esiti relativi:

ai controlli delle dichiarazioni,

alle difformità di superficie che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

alle misure connesse agli animali che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del Reg. UE 640/2014

al cumulo delle riduzioni di cui all'art. 6 del reg. (UE) 09/2014 e s.m.i.

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i..

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità e degli altri obblighi (dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI n. 1867 del 18.01.2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016, mediante la Determinazione dirigenziale n. 484 del 30 maggio 2017 sono state approvate le disposizioni per la Misura 11 in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Alla misura M11 (Agricoltura biologica) si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità viene recepita annualmente attraverso specifici decreti ministeriali (quale il citato DM n. 1867 del 18.01.2018) e, a livello regionale, mediante delibere attuative, in modo che l'applicazione risulti coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento (PSR pag. 160, capitolo 8.1).

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 1867 del 18.01.2018.

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,

entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.¹³

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel sistema informativo

- agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
 - c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
 - d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
 - e) gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* delle Strutture temporanee della Direzione agricoltura competenti per territorio.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Regolamento (UE)

2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1867 del 18.01.2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale Serie gen. n. 80 del 06.04.2018, supp. ord. n.15).

Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea

Istruzioni per la presentazione domande di pagamento 2018:

Determinazione del Direttore n. 56 del 5.04.2018 avente per oggetto: “PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2018 Reg. (UE) 1305/2013 Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento”- Allegato 2

<http://www.arpea.piemonte.it/site/determinazioni/category/466-determinazioni-anno-2018>

Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 26-6621 del 16 marzo 2018, disponibile sul sito regionale al link:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm

Deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3.06.2015 e s.m.i. avente per oggetto: Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/22/suppo1/00000007.htm>

Determinazione dirigenziale n. 326 del 4.06.2015 e s.m.i. avente per oggetto

Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/22/suppo2/00000001.htm>

Deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29.03.2016 e s.m.i. avente per oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/15/suppo1/00000050.htm>

Determinazione dirigenziale n. 249 del 21.04.2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto: Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 11 "Agricoltura biologica" – operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni di produzione biologica" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016

Disponibile in versione consolidata al link:

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id_doc=2303&estensione=PDF

DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell'allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica".

Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto "D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012";

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Determinazione Dirigenziale n. 484 del 30 maggio 2017 avente per oggetto "PSR 2014-2020 – Misura 11 "Agricoltura biologica": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 "

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/30/attach/dda1700000484_040.pdf

Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 avente per oggetto "PSR 2014-2020 – Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) – Attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n.12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i."

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/51/attach/dda1700001314_1040.pdf

Guida al PSR 2014-2020, misure in sintesi:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/guida_psr_2014_2020.pdf

Testo della misura 11

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/misure_interventi/M11.pdf

Allegato "Tabella cumulabilità impegni Misura 10"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_9-CAP_8_2_M10_TabellaCumulabilitaImpegni.xls

Infografica 8. "Le misure del PSR: sostegno a pratiche vantaggiose per ambiente e clima"

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/video.htm

Video tutorial

Nell'ambito del PAN: Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l'agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

E' possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.